



COMUNE DI PALUDI
(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 02.08.2011

Publicato all'Albo Pretorio del Comune di Paludi dal 11.08.2011 al 26.08.2011



SOMMARIO

TITOLO I REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto e applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

CAPO II SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

- Art. 5 - Comportamenti vietati
- Art. 6 - Altre attività vietate
- Art. 7 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 8 - Combustibili, fumo, polvere, odori
- Art. 9 - Trasporti di oggetti pericolosi
- Art. 10 - Cautela contro la caduta di oggetti
- Art. 11 - Rifiuti
- Art. 12 - Smaltimento dei rifiuti scaricati abusivamente
- Art. 13 - Spazzamento strade e pulizia caditoia e sgombero neve
- Art. 14 - Conservazioni delle gronde

CAPO III MESTIERI E ATTIVITÀ DI STRADA

- Art. 15 - Occupazione delle aree pubbliche
- Art. 16 - Concetto di area pubblica
- Art. 17 - Carico e scarico di merci
- Art. 18 - Modalità per il carico e lo scarico di merci
- Art. 19 - Esercizio di mestieri
- Art. 20 - Aree occupate da servizi
- Art. 21 - Pulizia di mercati
- Art. 22 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 23 - Altezza e sporgenza delle tende da sole



- Art. 24 - Prescrizioni per casi di fortuale
- Art. 25 - Occupazione diverse su area pubblica e loro limitazioni
- Art. 26 - Manutenzione delle insegne, serramenti, ecc.
- Art. 27 - Affissione ed imbrattamenti aree pubbliche
- Art. 28 - Intrattenimento su suolo pubblico
- Art. 29 - Manifestazioni con cortei
- Art. 30 - Manifestazioni locali, spettacoli viaggianti ed eventi vari
- Art. 31 - Pubblicità sonora
- Art. 32 - Parchi e giardini pubblici
- Art. 33 - Rumore nelle case e locali pubblici

CAPO IV

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 34 - Tutela degli animali domestici
- Art. 35 - Protezione della fauna selvatica
- Art. 36 - Detenzione e mantenimento dei cani



TITOLO II REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 37 - Ambito di applicazione del Regolamento di Polizia Rurale
- Art. 38 - Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale

CAPO II FABBRICATI E CORTILI

- Art. 39 - Fabbricati rurali
- Art. 40 - Prevenzioni antincendio
- Art. 41 - Scolo e stillicidio
- Art. 42 - Stalle e concimaie
- Art. 43 - Impiego e Spargimento di liquami e residui solidi urbani
- Art. 44 - Cani a guardia di edifici rurali
- Art. 45 - Abbeveratoi per animali

CAPO III STRADE INTERPODERALI E VICINALI

- Art. 46 - Definizione e tracciato di strade interpoderali e vicinali
- Art. 47 - Transito sulle strade interpoderali e vicinali
- Art. 48 - Manutenzione – Obblighi dei frontisti

CAPO IV FOSSI E MANUFATTI PER LE ACQUE

- Art. 49 – Pozzi e manufatti di stabilizzazione dei versanti
- Art. 50 - Distanze per fossi, canali e alberi
- Art. 51 – Regimazione delle acque
- Art. 52 – Spurgo e pulizia di fossi e canali
- Art. 53 – Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde
- Art. 54 – Canali ed opere consortili
- Art. 55 – Acque pubbliche
- Art. 56 - Prelievi di acque correnti
- Art. 57 - Prelievi di acque sotterranee

CAPO V ATTRAVERSAMENTI E RISPETTO DEI FONDI

- Art. 58 – Passaggio pedonale sui fondi privati



- Art. 59 - Passaggio con mezzi
- Art. 60 – Passaggio su fondi
- Art. 61 – Sentieri panoramici
- Art. 62 – Sciami d’api
- Art. 63 – Appropriazione di prodotti
- Art. 64 – Controllo su appropriazione di prodotti

CAPO VI PASCOLO, CACCIA E PESCA

- Art. 65 – Ingresso e sosta di greggi o altro bestiame nel territorio comunale
- Art. 66 - Pascolo degli animali
- Art. 67 – Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati
- Art. 68 – Pascolo abusivo
- Art. 69 – Attraversamento di centro abitato
- Art. 70 – Bestiame a soccida
- Art. 71 – Caccia e pesca

CAPO VII ATTIVITÀ AGRICOLE

- Art. 72 – Principi generali
- Art. 73 - Allevamenti
- Art. 74 – Lavorazioni del terreno
- Art. 75 – Erosione superficiale delle acque

CAPO VIII MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI

- Art. 76 – Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria
- Art. 77 - Tutela delle api e degli insetti pronubi
- Art. 78 – Cartelli per esche avvelenate
- Art. 79 – Organismi geneticamente modificati (OGM)

CAPO IX MALATTIE DEL BESTIAME

- Art. 80 – Obbligo di denuncia
- Art. 81 - Isolamento
- Art. 82 – Eliminazione di animali morti per malattie infettive
- Art. 83 – Igiene delle stalle
- Art. 84 – Attività agricole e zootecniche fuori zona



Art. 85 – Pulizia di strade e dei fondi

CAPO X GESTIONE DELLE DEIEZIONI ZOOTECHNICHE

- Art. 86 – Raccolta e stoccaggio
- Art. 87 - Spargimento delle deiezioni zootecniche in agricoltura
- Art. 88 – Carichi massimi di deiezioni
- Art. 89 – Divieto di spargimento
- Art. 90 – Modalità di spargimento
- Art. 91 – Periodo di spargimento
- Art. 92 – Insediamenti zootecnici

CAPO XI VINCOLI FORESTALI E PREVENZIONE INCENDI

- Art. 93 – Abbattimento alberi
- Art. 94 - Prevenzione incendi

CAPO XII CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 95 – Competenze
- Art. 96 - Poteri del Sindaco
- Art. 97 – Sanzioni
- Art. 98 – Sospensione delle Autorizzazioni e delle Concessioni
- Art. 99 – Ripristino ed esecuzioni d'ufficio
- Art. 100 – Sequestro e custodia di cose
- Art. 101 – Sospensione di autorizzazioni e concessioni
- Art. 102 – Ottemperanza
- Art. 103 – Inottemperanza di ordinanze
- Art. 104 – Risarcimento di danni

CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 105– Entrata in vigore



TITOLO I

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 – Oggetto e applicazione

1. Il servizio di polizia urbana è diretto ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni contemplate nel presente regolamento, dalle leggi e dai regolamenti emessi dallo Stato e da altri enti in materia di polizia generale, e di accertare le infrazioni alle norme stesse per le seguenti sanzioni, nonché per l'adozione delle misure e provvedimenti che al Comune in conseguenza degli accertamenti contravvenzionali, possano competere per la tutela e la reintegrazione del pubblico interesse;
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti;
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato **bene comune** in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio - Urbanistico;
 - b. i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c. i monumenti e le fontane monumentali;
 - d. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - e. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti;



2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni;
3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 – Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Servizio competente al suo rilascio;
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento;
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione;
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta;
6. Il Responsabile del Servizio competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.



CAPO II

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 5 – Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, e tutti gli elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - d. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - e. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - f. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito per il tipo di gioco o attrezzatura;
 - g. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi ovvero mostrando nudità;
 - h. mendicare, sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese o delle abitazioni private.;
 - i. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - j. ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - k. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - l. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - m. affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
 - n. depositare ovvero collocare nello spazio urbano, come definito dall'articolo 3, comma 1, senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità



self service; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicità.

Art. 6 – Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
 - b. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
 - f. É proibito spazzare e spolverare fuori dai negozi, magazzini ed esercizi in genere, rifiuti e spazzature sulle strade e piazze pubbliche o soggette al pubblico passaggio. Tali operazioni devono comunque essere eseguite in modo tale da non recare disturbo al vicinato e al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti ove presenti.
 - g. É proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.
 - h. É vietato valersi dell'acqua delle fontane pubbliche per il lavaggio di animali, veicoli, indumenti e per innaffiare piante, fioriere, orti o altro.
 - i. É altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia nelle vasche o presso le fontane pubbliche, o attingere con qualsiasi sistema, acqua dalle fontane pubbliche.

Art. 7 – Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. É fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.



3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste o di altro rifiuto minuto, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio - urbanistico, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
11. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi, conformi alle prescrizioni, da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani o differenziati a seconda del tipo di rifiuto.
12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e del servizio di raccolta degli R.S.U., è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.
13. I proprietari ed i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi soggetti al pubblico passaggio e di rompere e spandervi con materiale adatto antisdrucchiolo, il ghiaccio che si forma, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa a sua volta ghiacciare.
14. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze e sulle pubbliche vie. Gli obblighi e divieti di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti.



15. È proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura degli autoveicoli, motocicli e attrezzature agricole.
16. È vietato gettare ed abbandonare nelle strade, piazze o altri spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, opuscoli, foglietti e depliant di varia natura, o eseguire operazioni di volantinaggio, se non espressamente autorizzati dall'Autorità comunale.
17. I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni edificabili non edificati, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
18. I proprietari, di cui al comma precedente, dovranno, inoltre, periodicamente provvedere al taglio dell'erba e al relativo smaltimento al fine di evitare l'insorgere di problemi igienico-sanitario, di decoro urbano e di sicurezza. In caso di mancato adempimento, la pulizia viene eseguita a cura del Comune con rivalsa a carico del proprietario; tale obbligo è esteso anche ai proprietari di terreni confinanti con strade di qualsiasi tipo i quali dovranno provvedere a mantenere pulita una fascia di 5 m dal ciglio stradale.

Art. 8 – Combustibili, fumo, polvere, odori

1. È vietato far uso a tutte le attività private e pubbliche, di combustibili che possono sviluppare esalazioni insalubri o moleste od inquinanti.
2. È vietato la produzione e la diffusione di odori, polveri, gas, vapori e fumi nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità ed il vicinato. Il concessionario dell'attività oppure il privato cittadino, deve adottare gli opportuni provvedimenti atti ed evitare tale diffusione di odori molesti o nocivi per la salute pubblica.
3. È vietato la produzione di fumo di qualsiasi genere all'interno del centro abitato, specie nel periodo estivo, il privato cittadino deve provvedere ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti atti ad evitarne la diffusione.

Art. 9 – Trasporti di oggetti pericolosi

1. È vietato senza le opportune cautele, il trasporto a mano di oggetti (vetri, ferri acuminati, ecc.) che possono recare danno.
2. Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, ecc.) di oltre 3 metri di lunghezza non possono essere trasportati da una sola persona nei luoghi di pubblico transito.
3. Nei luoghi di pubblico transito, non si può far uso di scale a mano, senza che alla base siano sempre custodite da persone idonee.

Art. 10 – Cautela contro la caduta di oggetti

1. Verso i luoghi di pubblico transito non si possono tenere esposti, appoggiati o appesi vasi, cassette, bottiglie e qualunque altro oggetto crei disturbo o minaccia per l'incolumità delle persone.
2. Gli infissi di ogni genere (tende, insegne, lampioni imposte ecc.) pendenti su area pubblica o aperta al pubblico transito, devono pure essere solidamente assicurati.



Art. 11 – Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dal Comune o dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici, di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro o conferimento deve richiedersi specifico intervento dell'ufficio preposto indicato dall'Amministrazione. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata se presenti.
5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. È fatto divieto assoluto depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani cenere accesa, la stessa, **spenta** potrà essere deposita all'interno dei contenitori in idonei sacchi chiusi, o nel caso di RD la stessa dovrà essere smaltita per come indicato dall'Amministrazione.
8. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta dei rifiuti.

Art. 12 – Smaltimento dei rifiuti scaricati abusivamente

1. È fatto divieto assoluto abbandonare oggetti e rifiuti di qualsiasi natura e genere sul territorio comunale, al di fuori dei luoghi preposti al conferimento di tali rifiuti ed oggetti.
2. Nel caso in cui il comune debba procedere all'asporto di rifiuti esterni scaricati abusivamente da ignoti, si deve preventivamente eseguire un accertamento sulla qualità dei rifiuti stessi. Si procede, quindi, al loro smaltimento in relazione alle caratteristiche qualitative così determinate.



Art. 13 – Spazzamento strade e pulizia caditoia e sgombero neve

1. Lo spazzamento delle strade e il servizio di pulizia e di espurgo degli scarichi pubblici (caditoie e relativi pozzetti) avviene secondo modalità e cadenze stabilite dall'Ufficio Manutenzione che ne cura anche gli aspetti tecnico-organizzativi di dettaglio.
2. È vietato ingombrare ed insudiciare in qualsiasi modo le bocchette delle fontane, le caditoie stradali, i canali ed ogni altra opera predisposta per lo smaltimento delle acque.
3. In caso di nevicate le aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

Art. 14 – Conservazioni delle gronde

1. I proprietari e gli amministratori delle case sono obbligati a riattare e conservare in buono stato di funzionamento delle tubature, grondaie e canali che convogliano le acque piovane dai tetti verso la pubblica via, non potendo esse in alcun caso defluire liberamente sui marciapiedi.



CAPO III MESTIERI E ATTIVITÀ DI STRADA

Art. 15 – Occupazione delle aree pubbliche

1. Nessuna occupazione di aree pubbliche può effettuarsi senza il permesso scritto dall’Autorità comunale.

Art. 16 – Concetto di area pubblica

1. Agli effetti dell’articolo precedente, sono considerate aree pubbliche, non solo gli spazi e le aree appartenenti al demanio comunale, ma anche quelle di proprietà privata soggette a servitù pubblica di passaggio, anche quando l’occupazione si faccia da proprietario o da terzi con il consenso del proprietario.

Art. 17 – Carico e scarico di merci

1. Il deposito su area pubblica di merci provenienti da operazioni di carico e scarico da veicoli è di norma vietata.
2. Quando per motivi particolari per dette operazioni si renda necessario il deposito anche momentaneo sulla strada, dovrà essere chiesto il permesso all’Autorità comunale, la quale può prescrivere le modalità opportune a tutela della circolazione e della conservazione del manto stradale.

Art. 18 – Modalità per il carico e lo scarico di merci

1. Le operazioni di carico e scarico di cui al precedente articolo, devono essere compiute possibilmente senza insudiciare il suolo pubblico. Le aree pubbliche o ad uso pubblico, utilizzate per carico scarico merci e/o materiali, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate; lo stesso è tenuto a raccogliere gli eventuali scarti derivanti dalle operazioni di carico scarico ed a conferirli nei contenitori per rifiuti ovvero a smaltirli se trattasi di rifiuti speciali.
2. In caso di inosservanza di pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.



Art. 19 – Esercizio di mestieri

1. È vietato l'esercizio di mestieri di qualsiasi genere sulle aree pubbliche, che non possono altresì essere usate come luogo di deposito, salvo speciale concessione dell'Autorità comunale.

Art. 20 – Aree occupate da servizi

1. I gestori di esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso, riversando i rifiuti sul suolo pubblico; tali rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

Art. 21 – Pulizia di mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, e conferendoli secondo le modalità indicate dall'Ufficio preposto o da apposito regolamento se presente.
2. L'Amministrazione Comunale potrà mettere a disposizione eventuali contenitori appositi che verranno ritirati a cura del servizio di raccolta.

Art. 22 – Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi, soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi durante l'orario d'apertura delle rispettive attività commerciali.
2. L'autorità comunale può negare o revocare l'autorizzazione qualora le misure stabilite non fossero rispettate oppure quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

Art. 23 – Altezza e sporgenza delle tende da sole

1. Le tende sporgenti su spazio pubblico devono avere il loro bordo inferiore ad altezza non minore di metri 2,20 dal suolo.
2. L'Autorità comunale ne regola la sporgenza secondo le esigenze della circolazione ed in ogni caso le stesse non devono oltrepassare le dimensioni dei marciapiedi se presenti.
3. Al fine di preservare manufatti deteriorabili al sole può essere autorizzata a determinati negozi l'applicazione alla tenda solare di una o due falde laterali pendenti, nei modi e con



le dimensioni che, caso per caso, stabilirà l'Autorità comunale, tenuto conto delle esigenze di viabilità, di estetica e di decoro.

Art. 24 – Prescrizioni per casi di fortuale

1. In caso di fortuale o forte vento, le tende solari dei negozi non possono rimanere spiegate e devono essere asportati i tavolini, le sedie, ecc. dal suolo pubblico.

Art. 25 – Occupazione diverse su area pubblica e loro limitazioni

1. I permessi per l'uso di scale aeree, ponti a cavalletto, ponti mobili, a sbalzo e di qualsiasi altro tipo, apparecchi di sollevamento e simili, vengono concessi dall'Autorità comunale.
2. La concessione di cui al comma 1 che precede non è data: per le strade; quando non ci sia occupazione di suolo pubblico per più di un giorno; durante le ore in cui vi siano limitazioni di viabilità, salvo per operazioni rivestenti carattere di assoluta urgenza, debitamente constatate dall'Ufficio dei Vigili Urbani o dall'Ufficio Tecnico.
3. L'installazione di vetrine o simili sul suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale. In caso di riparazione o di modifica del piano stradale, che richiedesse la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in luogo, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale o del sito, a loro rischio e spese.
4. La concessione per erigere sul suolo pubblico chioschi ed edicole, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve, e dovrà, al riguardo, essere vincolato al nulla osta dei vari Uffici competenti. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 26 – Manutenzione delle insegne, serramenti, ecc.

1. Le insegne, le targhe, le serrande, i serramenti in genere e simili, devono essere sempre conservati puliti e decenti, oltre ad essere ben solidamente assicurate.
2. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo tale da evitare distacchi accidentali o per cause esterne di tegole, lastre, pietre o quant'altro materiale possa recare danno alle persone o cose. L'Autorità comunale potrà ordinare la rimozione, le necessarie riparazioni, verniciature ed anche sostituzione ed in caso di non ottemperanza alle prescrizioni e ordinanze, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.



Art. 27 – Affissione ed imbrattamenti aree pubbliche

1. È vietato apporre, imbrattare e affiggere abusivamente sui muri esterni e sui marciapiedi qualunque scritto, segno e figura.
2. La Pubblica Autorità oltre a contestare le relative contravvenzioni, ne procureranno l'immediata cancellazione o asportazione ed i proprietari delle case dovranno ripristinare, a semplice avviso dell'Amministrazione comunale, sempre quando siano essi i trasgressori, l'intonaco o la tinta, in difetto si provvederà d'ufficio.
3. È altresì vietato imbrattare e manomettere la cartellonistica e le pubbliche bacheche
4. È vietato collocare dei cartelli pubblici al di fuori degli spazi a ciò autorizzati o che non siano di pertinenza degli interessati. Il collocamento di cartelli pubblicitari e di qualsiasi tipo di iscrizione o scritto è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte e alla moralità.

Art. 28 – Intrattenimento su suolo pubblico

1. Nessuno spettacolo, intrattenimento o assembramento all'aperto su suolo pubblico può aver luogo senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Autorità comunale.
2. Ferme restando le prescrizioni di Pubblica Sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni se non dietro specifico permesso dell'Autorità Comunale. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dell'Uff. tecnico comunale o degli organi competenti o da tecnico abilitato o altro.

Art. 29 – Manifestazioni con cortei

1. I cortei funebri, le processioni o altre manifestazioni pubbliche, civili o religiose, si svolgeranno secondo gli usi e costumi del luogo, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità.

Art. 30 – Manifestazioni locali, spettacoli viaggianti ed eventi vari

1. Le aree e le infrastrutture occupate ed utilizzate da spettacoli viaggianti, luna-park oppure da attività popolari quali sagre, feste o quant'altro, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti negli appositi raccoglitori predisposti dal servizio raccolta.
2. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico il Comune potrà disporre che il richiedente costituisca valida cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati, a garanzia delle operazioni di pulizia e copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
3. Gli enti pubblici le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle



iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso convenzioni con il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani.

4. Senza apposita autorizzazione, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla stessa.
5. Ai concessionari di luna-park, feste, sagre o quant'altro è fatto divieto di attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi, e tenere le attività aperte oltre gli orari di chiusura fissati nell'autorizzazione.

Art. 31 – Pubblicità sonora

1. È vietata la pubblicità effettuata all'aperto a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da posti fissi e su mezzi mobili.

Art. 32 – Parchi e giardini pubblici

1. Nei viali, parchi, aiuole, fioriere, alberature, su strade e piazze e giardini pubblici è vietato cogliere fiori strappare fronde o virgulti, recare danno alle piante o ai loro sostegni, guastare i sedili e le siepi, camminare o sdraiarsi sugli spazi erbosi fatto esclusivamente per i manti erbosi nelle zone a verde pubblico destinati al parcheggio e alla ricreazione ed altre aree apposite danneggiarli e introdurvi veicoli.

Art. 33 – Rumore nelle case e locali pubblici

1. È vietato nelle case fare rumori incomodi al vicino, come pure è vietato il suono di strumenti musicali, radiofonici, televisivi e simili, canti e grida che possano arrecare disturbo, dalle ore 22:00 alle 07:30 nei mesi da ottobre a maggio e nei mesi da giugno a settembre dalle ore 24:00 alle 07:00 nonché dalle 13:00 alle 15:00.
2. E' vietato, altresì, nei giardini, padiglioni, ecc. degli esercizi pubblici, ove per la posizione degli stessi nell'aggregato urbano, il vicinato possa essere disturbato nelle ore e nei periodi sopra indicati, devono cessare il canto ed il suono o altri rumori originati da giuochi o simili.
3. In particolari circostanze, per motivi di pubblico interesse o per altre ragioni di opportunità, l'Autorità comunale potrà limitare l'orario o viceversa concedere speciali proroghe in deroga a quanto sopra stabilito.



CAPO IV

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 34 – Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno e sofferenza. È inoltre vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
2. È vietato abbandonare animali domestici, di compagnia o altro.
3. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
4. È vietato detenere gli animali in spazi angusti, in terrazze, in balconi o in altro luogo non idoneo per il ricovero permanente, e/o privi di acqua e del cibo necessario.
5. È inoltre vietato tenere gli animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute

Art. 35 – Protezione della fauna selvatica

1. In tutto il territorio Comunale è vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante.
2. È vietato detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per se o per terzi.

Art. 36 – Detenzione e mantenimento dei cani

1. Nel rispetto dei tempi e dei modi disposti dalla legge regionale n. 41 del 05.05.1990 e ss.mm.ii., è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina, secondo le modalità previste dalla legge regionale e dalle ss.mm.ii.
2. Il proprietario deve provvedere alle necessarie vaccinazioni del cane, ferme restando le vigenti disposizioni di legge per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata.
3. I cani quando si trovano nelle strade o in altro luogo aperto al pubblico, devono sempre essere condotti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,5, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, e, quando sono condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto, nonché in occasione di fiere, mercati, feste o manifestazioni, oppure se di taglia grossa o media o di indole mordace, devono anche essere muniti di museruola.
4. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree destinate ai parchi giochi, ed in tutte le aree opportunamente delimitate e segnalate.



5. I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico o a privati ne rispondono comunque i proprietari.
6. Nei luoghi o nei locali aperti, ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno mediante apposito cartello ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se chiusi in apposito recinto o legati nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia, in modo tale da garantire la sicurezza dei terzi e non recare danno alle persone.
7. La detenzione di cani in luoghi privati, non deve avvenire in spazi angusti e deve prevedere uno spazio dotato di idoneo riparo coperto per la protezione dagli agenti atmosferici, nel rispetto di tutte le norme di igiene, illuminazione, alimentazione e benessere dell'animale.
8. È permesso detenere cani legati alla catena per periodi di tempo non superiori alle otto ore nell'arco della giornata purché ad essi sia assicurata una catena di almeno 5 metri di lunghezza che deve scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 mt. e di 2 mt. di altezza dal terreno. La catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e in ogni caso dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua.
9. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di rimuovere dal suolo pubblico gli escrementi prodotti dal proprio animale, depositandoli nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
10. Sono esclusi dai disposti del presente articolo i cani in dotazione alla Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, i cani in dotazione alle persone invalide e quelli utilizzati per la guardia di greggi e di mandrie.



TITOLO II

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37 – Ambito di applicazione del Regolamento di Polizia Rurale.

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale esterno all'abitato.

Art. 38 – Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale

1. Il servizio di polizia rurale assicura, nel territorio sopra individuato, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità.
2. L'adozione del regolamento ha lo scopo di far crescere una mentalità civile diffusa in tutti gli ambiti rurali.



CAPO II FABBRICATI E CORTILI

Art. 39 – Fabbricati rurali.

1. Per **casa rurale** si intende l'edificio destinato all'abitazione del conduttore dell'azienda agricola, il quale, per motivi funzionali all'attività, deve risiedere nell'ambito territoriale dell'azienda stessa o, in alternativa, l'edificio (insistente sempre nell'ambito territoriale dell'azienda) nel quale risiedono i lavoratori agricoli ivi impiegati.
2. I requisiti che la casa rurale deve possedere sono gli stessi che il Regolamento edilizio – urbanistico ed il Regolamento locale di igiene riservano alle abitazioni residenziali.
3. I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie, devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del Regolamento locale d'igiene.
4. Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico - edilizia ed igienico - sanitaria vigenti.
5. I fabbricati rurali devono essere dotati di pozzo nero o altro sistema per la depurazione delle acque nere realizzato secondo le norme e i regolamenti sanitari vigenti emanati dagli organi competenti.

Art. 40 – Prevenzioni antincendio

1. Tutte le costruzioni ricadenti in aree agricole sono soggette alla normativa in vigore per la sicurezza e prevenzione incendi.
2. In particolare sono soggetti a tale disciplina gli edifici destinati a deposito di paglia e fieno, impianti per l'essiccazione di cereali, mulini per cereali, ricovero o deposito di materiali infiammabili, rimesse con più di 9 motori agricoli.
3. Sono altresì soggetti alle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi i depositi di sostanze esplodenti o infiammabili per uso agricolo.
4. I locali adibiti al deposito del fieno, sia esso stagionato o in fermentazione, debbono essere posti in fabbricati staccati dalle case rurali, nel rispetto della distanza tra fabbricati imposta dal vigente strumento urbanistico e dalle norme vigenti.
5. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi della Legge 26 luglio 1965 n. 966 ed al D.M. 16 febbraio 1982 (pubblicato sulla GU, n. 98 del 09 aprile 1982), si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 41 – Scolo e stillicidio

1. I tetti, i cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere adeguata pendenza, regolata in modo da permettere il rapido e completo allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti, delle acque bianche d'uso domestico provenienti da pozzi, cisterne ecc..
2. Le acque raccolte nel punto precedente dovranno essere incanalate e fatte fluire nei fossi naturali presenti nelle vicinanze, non potranno in alcun modo essere lasciate defluire in



superficie o in modo tale da provocare dilavamento o danni ai terreni, alle strade o ai fossi vicini, e dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni degli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni o dei nulla osta.

Art. 42 – Stalle e concimaie

1. Le stalle devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scoli.
2. Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di concimaie o letamai. Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili, devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi ed avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni.
3. Le concimaie o letamai, devono essere collocati a valle e lontane da corsi d'acqua, dal punto di captazione dei pozzi o da qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile, fatte salve diverse indicazioni stabilite dalla Regione o dalla Provincia, devono inoltre essere ubicate ad una distanza dai centri abitati per come stabilito dalle leggi o dai regolamenti, e, comunque, tale da non recare molestie al vicinato.
4. Sono esonerati dall'obbligo della concimaia o letamaio il ricovero per bestiame brado o semibrado
5. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia, anche in riferimento agli allevamenti.

Art. 43 – Impiego e Spargimento di liquami e residui solidi urbani

1. È assolutamente proibito annaffiare gli ortaggi o qualsiasi altra coltura con acque luride di qualsiasi provenienza. È altresì assolutamente vietato spargere sul terreno, o interrare, liquami o residui solidi urbani.
2. Lo spargimento dei liquami zootecnici sui terreni agrari durante tutto l'anno è vietato nel raggio di 50 metri dalle abitazioni. Lo spargimento dei liquami sul suolo agrario deve avvenire adottando gli opportuni provvedimenti atti ad evitare disagio conseguente la propagazione di cattivi odori, quando non vi siano colture in atto il materiale organico dovrà essere immediatamente interrato mediante aratura. Lo spargimento di liquami zootecnici è consentito esclusivamente per le aziende agricole insediate nel territorio comunale o in quello di comuni limitrofi.
3. I titolari degli allevamenti dovranno presentare domanda di autorizzazione allo spandimento dei liquami secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Autorità competente

Art. 44 – Cani a guardia di edifici rurali

1. I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità di strade di pubblico passaggio, non possono essere lasciati liberi, ma devono essere adeguatamente custoditi all'interno delle proprietà, in modo da non costituire pericolo per coloro che si trovino a transitare nelle vicinanze, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano all'esterno.
2. I cani utilizzati a qualsiasi titolo nelle aziende agricole dovranno essere iscritti all'anagrafe canina per come disposto dall'art. 36 comma 1 del presente regolamento.



3. I proprietari di cani devono garantire che essi siano adeguatamente governati, in modo da non recare nocimento al vicinato.
4. I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovino in luogo pubblico, devono essere muniti di museruola. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da caccia in presenza del proprietario; l'attività dei cani da pastore impegnati per la guardia delle greggi, o del pascolo dei bovini, dovrà essere oggetto di informazione per il pubblico mediante l'affissione di cartelli da installare nei pressi dei fondi ove è presente il bestiame indicanti la presenza di cani in libertà.

Art. 45 – Abbeveratoi per animali

1. Gli abbeveratoi devono costruiti con materiale di facile lavatura, essere tenuti costantemente puliti e devono essere adibiti unicamente al loro utilizzo originario.
2. Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeverata.
3. È vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli nei pressi degli abbeveratoi.
4. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.



CAPO III

STRADE INTERPODERALI E VICINALI

Art. 46 – Definizione e tracciato di strade interpoderali e vicinali

1. Per **strada interpoderale** s'intende una strada privata non aperta al pubblico passaggio che unisce più poderi fra loro e che collega i terreni e gli edifici asserviti alla viabilità ordinaria.
2. Per **strada vicinale** s'intende una strada privata ad uso pubblico situata fuori dal centro abitato equiparata alla strada comunale extraurbana ai sensi dell'art. 2, comma 6 lettera d) del Codice della Strada.
3. Il tracciato delle strade vicinali "di pubblica utilità" è quello previsto nella mappa catastale non può essere ridotto sotto la dimensione minima prevista dal Codice della Strada.
4. È vietato modificare o alterare in qualsiasi modo la forma e/o le dimensioni, o cancellare le strade interpoderali senza il consenso di tutti gli aventi diritto e di coloro che, dai suddetti interventi, dovessero patire dei danni.

Art. 47 – Transito sulle strade interpoderali e vicinali

1. Le strade interpoderali sono soggette al transito degli aventi diritto od autorizzati.
2. Le strade vicinali sono soggette al transito pubblico con mezzi idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.
3. È in ogni caso consentito il transito sia sulle strade interpoderali che vicinali ai mezzi di soccorso, di Polizia e di Protezione Civile e degli Enti pubblici, Stato, Regione, Provincia e Comuni.
4. Coloro che, transitando su strade comunali extraurbane, interpoderali, vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, o le danneggiassero, sono tenuti al loro corretto e regolare ripristino a propria cura e spese. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.
5. È fatto divieto di transito e manovra con mezzi agricoli cingolati sulle strade asfaltate o cementate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati al fondo stradale, oltre al pagamento della sanzione stabilita in conformità al presente regolamento.
6. Analogo divieto e prescrizioni sono validi per i mezzi cingolati e/o pesanti di qualsiasi genere.

Art. 48 – Manutenzione – Obblighi dei frontisti

1. È vietato formare opere, depositi od ingombri sul suolo di strade interpoderali e vicinali in modo da pregiudicarne il libero transito.



2. Quando sorge la necessità di effettuare lavori di manutenzione delle strade interpoderali, tutti i proprietari sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese.
3. La necessità di spese o di manodopera, segnalata da coloro che transitano con più frequenza sulla strada, viene concordata dalla maggioranza dei proprietari che si suddivideranno le spese e/o gli interventi diretti, in modo proporzionale alle dimensioni delle relative proprietà.
4. Alla manutenzione delle strade vicinali provvede direttamente il Comune.
5. Le strade vicinali ed interpoderali devono essere dotate di opportune opere di regimazione delle acque.
6. È fatto obbligo ai frontisti di strade interpoderali e vicinali di:
 - a. Tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione anche se introdotto da altri;
 - b. Conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.



CAPO IV

FOSSI E MANUFATTI PER LE ACQUE

Art. 49 – Pozzi e manufatti di stabilizzazione dei versanti.

1. I proprietari dei terreni nei quali esistono pozzi di captazione delle acque sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al T.U. 1775/1933 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza. I proprietari dei terreni nei quali sono state realizzate opere di stabilizzazione e controllo dei versanti (per frane o smottamenti), sono tenuti a concordare con il Comune le modalità di controllo dei manufatti.

Art. 50 – Distanze per fossi, canali e alberi

1. Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno. Per la distanza degli alberi è necessario attenersi alle prescrizioni del Codice Civile.

Art. 51 – Regimazione delle acque

1. I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque dai fondi superiori non possono impedirne il libero deflusso con opere di qualsiasi natura ed origine.
2. È vietata la realizzazione di piantagioni, ovvero l'esecuzione di qualsiasi opera che, interessando i fossi ed i canali, ne restringa o ne alteri la sezione normale, provocando la tracimazione delle acque in modo da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade.
3. È proibito modificare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.
4. Secondo le norme del Codice Civile, è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. È altresì proibito convogliarla con tubazioni o altri manufatti per sfociarla sui fondi della proprietà sottostante.
5. Qualora fosse necessario, per evitare ristagni, realizzare opere di drenaggio sotterraneo che richiedono forzatamente uno sbocco a valle, è preferibile scegliere tale sbocco in modo da non provocare erosione localizzata, previo consenso da parte di eventuale altro proprietario interessato, in ogni modo, qualora le opere di drenaggio debbano attraversare l'altrui proprietà, ne occorre il preventivo consenso.
6. Il proprietario che avrà acconsentito all'attraversamento del proprio fondo non dovrà partecipare (a meno che non lo ritenga soggettivamente interessante) alle spese di realizzazione dell'opera di scolo, o di drenaggio, o di regimazione delle acque.
7. I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.



Art. 52 – Spurgo e pulizia di fossi e canali

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e, quindi, di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
2. Gli stessi proprietari provvederanno a mantenere in efficienza e perfettamente sgombre e pulite le tombature e i manufatti in genere realizzati per la canalizzazione delle acque e per l'accesso ai fondi dalle strade sia private che pubbliche.
3. In caso di trascuratezza e inadempienza, il Comune potrà sostituirsi all'inadempiente, a sue spese ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

Art. 53 – Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che, protendendosi oltre il ciglio stradale, impediscono la libera visuale. I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali o, comunque, soggette a pubblico transito, hanno l'obbligo, inoltre, di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, e di asportare periodicamente le porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o, comunque, il materiale che, a causa delle lavorazioni effettuate o per qualsiasi altro motivo, vi si sia accumulato.
2. In caso di trascuratezza e inadempienza del proprietario o dell'avente causa, il Comune potrà sostituirsi all'inadempiente, in suo danno e ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

Art. 54 – Canali ed opere consortili

1. Per la manutenzione di canali ed altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque si applicano, se esistenti, le norme fissate in materia dal regolamento del consorzio stesso. In caso contrario si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Art. 55 – Acque pubbliche

1. È vietata la realizzazione di piantagioni, lo sradicamento di ceppaie e lo scarico di qualsiasi tipo di rifiuto (o materiale inerte) nei corsi d'acqua pubblici, senza l'autorizzazione dell'autorità competente.
2. È altresì vietata la distruzione della vegetazione spontanea prodottasi nei corsi d'acqua.
3. In ogni caso, sono fatte salve le norme tecniche dello strumento urbanistico vigente, relative alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici appartenenti al reticolo idrico minore.



Art. 56 – Prelievi di acque correnti

1. Eventuali prelievi di acque correnti entro canali non sono consentiti, se non previa richiesta alle Autorità competenti, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di Legge.

Art. 57 – Prelievi di acque sotterranee

1. Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti.



CAPO V

ATTRAVERSAMENTI E RISPETTO DEI FONDI

Art. 58 – Passaggio pedonale sui fondi privati

1. È vietato l'ingresso nei fondi altrui eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto, salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.
2. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.
3. Nel caso il fondo sia recintato da fosso, siepe viva o altro stabile riparo, si applicano le sanzioni a norma dell'art. 637 del C.P.

Art. 59 – Passaggio con mezzi.

1. È vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati, con qualsiasi mezzo di trasporto (biciclette, cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli di qualsiasi tipo, veicoli con o senza motore e mezzi di trasporto in genere), senza specifico consenso dei proprietari e aventi diritto.

Art. 60 – Passaggio su fondi

1. Chiunque abbia la necessità di transitare su terreni demaniali di proprietà comunale è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate dai precedenti articoli 58 e 59.
2. È vietato, in ogni caso, porre in essere impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune senza apposita autorizzazione.
3. È vietato, inoltre, rinnovare siepi (anche se pre-esistenti), lungo i fondi privati a confine con proprietà comunali o con le strade pubbliche e vicinali di pubblico transito, senza aver ottenuto preventivamente la necessaria autorizzazione da parte dell'Autorità comunale.

Art. 61 – Sentieri panoramici

1. La definizione, il tracciato e la realizzazione di sentieri panoramici per il transito di turisti o, comunque, di persone singole o organizzate in gruppi, deve essere autorizzata preventivamente, in forma scritta, dall'Autorità comunale competente, sia che interessino fondi comunali, sia che attraversino fondi di proprietà di altri Enti o di proprietà privata.
2. Se il tracciato di tali sentieri attraversa fondi privati o di pertinenza di Enti diversi dal Comune, deve essere sempre preventivamente autorizzato per iscritto dall'avente diritto.
3. Il concessionario delle autorizzazioni è responsabile per qualsiasi evenienza possa in qualche modo causare danno a coloro che percorrono i sentieri panoramici o per qualsiasi



danno provocato sui fondi (e le relative colture), in qualsiasi modo o da chiunque provocati.

Art. 62 – Sciami d’api

1. Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciame di api dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.
2. Con richiamo specifico alle disposizioni di cui all’articolo 924 del C.C., gli sciame sfuggiti agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi, soltanto qualora il proprietario degli sciame non li abbia recuperati entro due giorni.

Art. 63 – Appropriazione di prodotti

1. Con richiamo al Codice Penale è vietato, senza il consenso del conduttore, pascolare, racimolare, spigolare, vendemmiare, rastrellare o raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di polizia giudiziaria o agli altri incaricati del servizio di polizia municipale. Nel caso in cui il conduttore del fondo sia consenziente e presente sul posto, non occorre permesso scritto.
2. Nel caso di frane che spostino parti più o meno ampie delle colture su fondi altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l’annata agraria in corso, fatti salvi i diritti di terzi.
3. Con il limite delle prescrizioni di cui alle leggi regionali n. 30 del 26.11.2001, è permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui senza il consenso del proprietario o dell’avente diritto. Tuttavia questi possono vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile.

Art. 64 – Controllo su appropriazione di prodotti

1. Qualora gli incaricati del servizio di polizia municipale sorprendano in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra, di cui non siano in grado di giustificare la provenienza, devono provvedere agli accertamenti del caso, dando corso agli adempimenti ed azioni previste dal codice di procedura penale, dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.



CAPO VI PASCOLO, CACCIA E PESCA

Art. 65 – Ingresso e sosta di greggi o altro bestiame nel territorio comunale

1. La sosta per periodi superiori ad un giorno di greggi o bestiame di qualunque sorta sul territorio comunale, deve essere comunicata all'Ufficio Comunale competente.

Art. 66 – Pascolo degli animali

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente ad evitare eventuali danni ai fondi finitimi, o molestia ai passanti, o pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 67 – Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati

1. Il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche e di uso pubblico, è possibile previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio.
2. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorre il preventivo consenso del proprietario.

Art. 68 – Pascolo abusivo

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843, comma 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 69 – Attraversamento di centro abitato

1. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 184 del nuovo Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione animali, i conduttori che debbano percorrere le strade dei centri abitati con mandrie di bestiame di qualunque specie, devono aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, in modo da evitare molestie o timori per il pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade. La mandria non potrà occupare spazio superiore alla metà della carreggiata percorsa.

Art. 70 – Bestiame a soccida

1. Chiunque assuma bestiame forestiero a soccida, deve informarne l'Ufficio comunale competente, denunciando la specie e il numero dei capi presi da utilizzare per l'accrescimento.

Art. 71 – Caccia e pesca

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.



CAPO VII ATTIVITÀ AGRICOLE

Art. 72 – Principi generali.

1. Ciascun proprietario di terreni potrà porre in essere le colture e gli allevamenti che riterrà più opportuni e rispondenti ai propri interessi, purché la sua attività non costituisca pericolo o disturbo per i vicini e purché osservi norme e prescrizioni in materia.
2. Quando si renda necessario per tutelare la salute, la sicurezza e la quiete pubblica, oltre che l'interesse generale, l'autorità competente adotta i provvedimenti atti a tali fini, anche in materia di attività agricole, siano esse coltura o allevamento.

Art. 73 – Allevamenti

1. Per gli allevamenti di animali occorre far riferimento alle disposizioni del Regolamento locale di igiene e degli strumenti urbanistici.
2. Per quanto riguarda i fabbisogni minimi per gli allevamenti di animali selvatici, esotici ed invertebrati (elicoltura, lombricoltura e vermicoltura) si rimanda alle normative specifiche ed ai pareri rilasciati di volta in volta.
3. Gli ovini ed i caprini possono essere tenuti insieme ai bovini solo se aventi lo stesso livello sanitario.
4. I recinti all'aperto per animali dovranno essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi e ml. 1,00 dal confine di proprietà: l'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere periodicamente asportate al fine di evitare emanazione di odori molesti.

Art. 74 – Lavorazioni del terreno

1. I conduttori dei terreni confinanti con le strade pubbliche o, comunque, soggette a pubblico transito, non possono eseguire lavorazioni del terreno fin sul bordo stradale, ma devono arretrare l'operazione in modo da formare una intatta e solida capezzagna che consenta di manovrare gli organi lavoranti delle macchine operatrici senza interessare o danneggiare la carreggiata della strada, i fossi e qualsiasi opera, manufatto o piantagione (siepi o altro) che si trovi lungo la strada.
2. È considerata normale pratica agricola lo sbancamento di parti di terreno agrario inferiori a ha. 1,00 e a movimenti in volume non superiori a mc. 2000, purché la profondità di sterro non ecceda la misura di cm. 40.

Art. 75 – Erosione superficiale delle acque

1. I proprietari ed i conduttori, in seguito ad eventi meteorici, vi sia rischio di erosione con trasporto di terreno verso valle, devono adoperarsi per evitare danno alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione, alternativamente o cumulativamente, di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e ad effettuarne la regolare e sistematica manutenzione, in modo tale da garantirne il perfetto stato di funzionalità.
2. Gli stessi accorgimenti devono essere adottati anche nel caso di lavori di scasso.



3. Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai terreni soprastanti e, comunque, confinanti con le strade pubbliche e di pubblico transito, al fine di evitare danni e contrattempi per la collettività.
4. Qualsiasi danno arrecato per incuria o per la mancata o non corretta applicazione delle presenti prescrizioni, sarà addebitato al trasgressore (o inadempiente).



CAPO VIII

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI

Art. 76 – Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria

1. Nel caso di comparsa di crittogame, insetti, acari o di altri parassiti delle piante il Sindaco, d'intesa con l'Osservatorio regionale per le Malattie delle Piante, ha facoltà di imporre disposizioni speciali, a mezzo ordinanza, volte al controllo degli agenti patogeni.
2. A tal fine, è fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi sulle cui coltivazioni si evidenziano i patogeni di cui sopra, di denunciarne la presenza all'Autorità Comunale.

Art. 77 – Tutela delle api e degli insetti pronubi

1. Durante il periodo di fioritura delle colture arboree da frutto e di altre specie frequentate da api e da insetti pronubi, è vietato distribuire sulle colture sostanze antiparassitarie tossiche nei confronti di tali insetti, salvo diverse indicazioni fornite da Organismi competenti in materia fitopatologica quali l'Osservatorio Regionale per le Malattie delle Piante o altri.

Art. 78 – Cartelli per esche avvelenate

1. È fatto obbligo a chi distribuisce ai fini antiparassitari esche avvelenate, tossiche nei confronti dell'uomo e degli animali domestici, di affiggere o esporre in modo visibile, ai limiti dell'area interessata, cartelli recanti ben visibile la scritta "Esche avvelenate" o simili.
2. Eventuali trattamenti antiparassitari effettuati su frutteti con frutta prossima a maturazione andranno segnalati a mezzo cartelli con scritta "coltura trattata con antiparassitari".

Art. 79 – Organismi geneticamente modificati (OGM)

1. L'utilizzo di OGM sul territorio comunale è disciplinato dalle normative vigenti in materia.



CAPO IX MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 80 – Obbligo di denuncia

1. I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale, qualunque caso di malattia infettiva o sospetta di esserlo.

Art. 81 - Isolamento

1. Nel caso di malattia infettiva, accertata o sospetta, il proprietario o l'allevatore dei soggetti infetti ha l'obbligo di provvedere al loro isolamento, evitando l'utilizzo comune di fonti di abbeveraggio, la promiscuità con volatili ed altri animali domestici. I proprietari o conduttori degli animali affetti da malattie infettive dovranno uniformarsi alle disposizioni impartite dall'Autorità Veterinaria.

Art. 82 – Eliminazione di animali morti per malattie infettive

1. L'eliminazione di animali morti per causa di malattie infettive, o sospetti di esserlo, deve essere seguita a mezzo di ditta autorizzata o comunque in conformità alle prescrizioni impartite dall'Autorità Veterinaria e dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 83 – Igiene delle stalle

1. Il bestiame allevato in strutture confinate, deve essere mantenuto in ambienti sufficientemente areati, in buono stato di manutenzione e dotati di pareti intonacate.
2. Le deiezioni andranno asportate evitandone la dispersione e raccolte in concimaie e vasche per liquami a tenuta.
3. La movimentazione delle deiezioni per la distribuzione a fini fertirrigui dovrà essere attuata cercando di evitare molestie e inconvenienti igienico-sanitari.

Art. 84 – Attività agricole e zootecniche fuori zona

1. L'esercizio di attività agricole e zootecniche in zone territoriali omogenee, diverse dalle zone classificate "E" o agricole dagli strumenti urbanistici vigenti o ambiti espressamente riservati a tale tipo di attività, deve essere condotta con accorgimenti tali da limitare il più possibile disturbo agli insediamenti residenziali. A tale scopo il Sindaco, ha facoltà di imporre con specifica ordinanza misure atte a limitare o prevenire le cause di tali accertati disturbi.

Art. 85 – Pulizia di strade e dei fondi

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, durante il transito su strade comunali e vicinali, o in altri luoghi pubblici, lasci cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri residui o detriti in



quantità tale da imbrattate o ingombrare il passaggio, è tenuto a provvedere alla loro pulizia ed asportazione, sostenendone eventualmente le spese.

2. Fatte salve le fattispecie e le sanzioni già contemplate nella vigenti norme, è vietato gettare, lungo le strade, nei fossi, nei canali, sui cigli delle strade o nei fondi coltivati, carogne di animali, rifiuti, carte, vetri, materie plastiche, involucri, calcinacci ed altri materiali di scarto.



CAPO X

GESTIONE DELLE DEIEZIONI ZOOTECHNICHE

Art. 86 – Raccolta e stoccaggio

1. Al fine di garantire una idonea maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi utili, le deiezioni zootecniche devono essere raccolte e stoccate in idonee strutture di contenimento a perfetta tenuta. Per i liquami la capacità utile complessiva non potrà essere inferiore al volume prodotto in sei mesi di attività, per gli allevamenti avicoli e suinicoli, e a quattro mesi per gli altri allevamenti. Per il letame dovrà essere assicurata una capacità minima di stoccaggio di quattro mesi. Nel caso in cui vengano adottate particolari tecniche per la maturazioni delle deiezioni e il ciclo culturale lo consenta, il periodo minimo di stoccaggio può essere ridotto fino a due mesi.
2. Per il calcolo e i dimensionamenti vanno considerati le norme ed i regolamenti sanitari vigenti.

Art. 87 – Spargimento delle deiezioni zootecniche in agricoltura

1. Lo spargimento sul suolo agricolo di tutte le deiezioni zootecniche (solide o liquide) è consentito solo al fine di garantire una migliore produttività dei terreni e pertanto le quantità le modalità e i periodi di spargimento devono rispettare questo criterio.

Art. 88 – Carichi massimi di deiezioni

1. La distribuzione delle deiezioni è ammessa nella quantità massima corrispondente a quella prodotta da:
 - a. 2,5 t. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti avicunicoli (1.5 t. nelle aree comprese nella fascia degli acquiferi);
 - b. 3,5 t. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato per gli allevamenti suini e di vitelli a carne bianca (2,4 t. nelle aree comprese nella fascia di ricarica degli acquiferi);
 - c. 4,0 t. di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno utilizzato, per gli altri tipi di allevamenti (3.0 t. nelle aree comprese nella fascia di ricarica degli acquiferi)

Art. 89 – Divieto di spargimento

1. È fatto divieto di spargimento nelle seguenti condizioni:
 - a. aree non agricole;
 - b. aree con pendenza media superiore al 15% (solo per i liquami e la parte liquida del letame);
 - c. terreni acquitrinosi;
 - d. zone di rispetto di 200 metri dai punti di prelievo di pozzi e di acquedotti (solo per i liquami e la parte liquida del letame);
 - e. fasce di rispetto di 5 metri da cigli di corsi d'acqua;
 - f. zone calanchive, con doline, con inghiottitoi e relative fasce di rispetto di almeno 10



- metri;
- g. aree di cava;
 - h. terreni gelati e saturi d'acqua;
 - i. con uso di irrigatori a pioggia (solo per i liquami e la parte liquida del letame).

Art. 90 – Modalità di spargimento

1. Nel caso di concimazione in presemina, effettuato lo spargimento delle deiezioni si deve procedere a immediata aratura.
2. E' vietato lo spandimento delle deiezioni a meno di 25 m. dalle abitazioni e a meno di 50 m. dalle zone urbane-residenziali.

Art. 91 – Periodo di spargimento

1. É fatto divieto di spandere liquami sui terreni leggeri. (sabbiosi, sabbiosi-franchi, franco-sabbiosi, sabbiosi-limosi e/o con presenza di scheletro maggiore del 30%) durante le fasi autunno-inverno di prearatura delle colture primaverili, ed inoltre dall'01 giugno al 30 settembre nelle ore più calde del giorno (dalle 8.00 alle 20.00), per evitare la persistenza di odori.

Art. 92 – Insediamenti zootecnici

1. Gli insediamenti zootecnici devono dare avviso di inizio attività all'autorità comunale, fornendo la documentazione prevista nella normativa tecnica.



CAPO XI

VINCOLI FORESTALI E PREVENZIONE INCENDI

Art. 93 – Abbattimento alberi

1. É vietato abbattere alberi d'alto fusto (cioè nati da seme) e cedui (nati dai polloni) in genere, con particolare riferimento alle specie autoctone, senza averne ottenuto la necessaria autorizzazione.
2. Le ramaglie devono essere raccolte a mucchi e poste a non meno di 15 metri da strade e canali.
3. L'apertura di nuovi tracciati nelle aree boscate è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune, della Provincia e della Regione per gli aspetti ambientali, edili, idrogeologici.
4. É necessario, nell'eseguire tagli o disboscamenti, lasciare sempre un congruo numero di matricine a copertura dell'area boscata utilizzata.
5. L'Autorità competente provvede al controllo ed alla regolarità dei tagli.
6. É vietato lo sradicamento delle ceppaie in quanto servono a mantenere stabile il terreno.

Art. 94 – Prevenzione incendi

1. É vietata l'accensione di fuochi o l'incendio diffuso di materiale vegetale (stoppie, sarmenti, residui di coltivazioni, cespugli ecc.) in terreni boscati o cespugliati, ed in prossimità di case, stalle, fienili, pagliai e qualsiasi struttura o manufatto possa esserne intaccato.
2. In qualsiasi caso i fuochi, a mente dell'art. 59 del TULPS, dovranno essere tenuti a distanza di almeno 100 metri dalle strutture e luoghi suddetti, dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente.
3. É consentito solamente l'accensione di fuochi per l'eliminazione dei residui di potatura di uliveti e frutteti, stoppie con le seguenti modalità:
 - a. Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di ml. 100 dalle abitazioni, stalle, fienili, dalle strade e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.
 - b. Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà dell'azienda stessa.
 - c. Potranno essere inceneriti solamente i residui dell'azienda stessa
 - d. Il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti e dovrà essere completamente spento di volta in volta.
 - e. Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
 - f. Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose in qualsiasi stagione dell'anno e nel periodo di grave pericolosità così come definito dalle autorità competenti; in tali periodi è vietato anche usare apparecchi elettrici o a fiamma libera che producono faville e a compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera. Si applicano in proposito le disposizioni previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt. 423-423 bis e 449 del C.P.



CAPO XII CONTROLLI E SANZIONI

Art. 95 - Competenze

1. Il servizio di Polizia Urbana e Rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli agenti di Polizia Municipale e dagli uffici ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni. Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.

Art. 96 – Poteri del Sindaco

1. Al Sindaco oltre ai poteri straordinari che ai sensi dell'art. 50 comma 5 e 6 del D. Lgs 267/2000, sono demandati in materia di edilizia, Polizia locale e Igiene per motivi di sanità e sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 54 della medesima legge e del vigente Codice della Strada.
2. Le ordinanze debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative e regolamentari in base ai quali è fatta l'intimazione e le penali comminabili a carico degli inadempienti.
3. Le trasgressioni al presente regolamento sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dagli agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria, o da personale dipendente del Comune, incaricato con apposito provvedimento del Sindaco.
4. Resta ferma la competenza all'accertamento degli altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 97 – Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
4. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà



parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

5. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste nell'Allegato A, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.
6. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981, è sempre consentito il pagamento in misura ridotta per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento, ad eccezione delle violazioni ad una Ordinanza del Sindaco.
7. Non è consentito effettuare il pagamento direttamente nelle mani dell'Agente accertatore.

Art. 98 – Sospensione delle Autorizzazioni e delle Concessioni

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, al trasgressore che risulti in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
 - a. per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b. per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto sanzionato;
 - c. per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione;
 - d. per l'uso non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute
2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di 30 giorni.

Art. 99 – Ripristino ed esecuzioni d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione comminata, il Sindaco può disporre, sempre a carico del trasgressore, il ripristino di luoghi o cose o la rimozione delle stesse.

Art. 100 – Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione possono procedere al sequestro cautelare di cose utilizzate per commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le stesse appartengano alla persona responsabile dell'infrazione. Per i tempi e le modalità di seguire in caso di sequestro, si fa riferimento alle disposizioni previste dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria, nonché le norme previste dalla Legge 24.11.1981 .689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n. 571.



Art. 101 – Sospensione di autorizzazioni e concessioni

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge dal presente regolamento, il Sindaco ha facoltà di sospendere concessioni o autorizzazioni precedentemente emesse a favore del trasgressore nei seguenti casi:
 - e. per recidiva nell'inosservanza del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica esercitata da concessionario;
 - f. per la mancata esecuzione di rimozioni, ripristini o riparazioni conseguenti al fatto infrazionale;
 - g. per morosità nel pagamento di diritti comunali dovuti dal titolare in forza della concessione rilasciata a suo favore;
2. La sospensione può avere durata massima di 30 giorni. Essa può essere protratta fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione è stata emessa.

Art. 102 – Ottemperanza

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti comunali devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

Art. 103 – Inottemperanza di ordinanze

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze del Sindaco emanate in base a norme comunali e provinciali, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con una sanzione amministrativa definita nell'allegato A al presente Regolamento e non si applicano i disposti di cui all'art. 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981.

Art. 104 – Risarcimento di danni

1. Nel caso in cui la trasgressione abbia arrecato danni al Comune o a terzi, l'Autorità Comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione alla condizione che il trasgressore elimini, entro i termini prefissati, le conseguenze della trasgressione stessa o rimuova la causa che l'ha determinata.



CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 105 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle prescrizioni del Codice Civile e ad ogni altra norma vigente in materia.
3. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.
4. A seguito dell'intervenuta esecutività del presente Regolamento è da ritenersi abrogata ogni disposizione regolamentare in precedenza approvata ed ogni altra disposizione con esso in contrasto.



PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

NORMA	SANZIONE	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg.
art. 5 - Comportamenti vietati Comma 1 lett. c) lett. d) lett. g) lett. h) lett. i) lett. l)	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
lett. a) lett. b)	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
lett. n)	da Euro 80,00 ad Euro 500,00 Confisca amministrativa delle cose utilizzate o destinate a commettere la violazione	Euro 160,00
art. 6 - Altre attività vietate Comma 1 lett. a)	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
art. 11 - Rifiuti Comma 5 Comma 7	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
art. 12 - Rifiuti Comma 1	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
art. 15 art. 27 art. 28 art. 31 art. 32 art. 33 art. 35 art. 36	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
art. 37 Commi dall'1 al 9 art. 42 art. 44	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
art. 45	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00



NORMA	SANZIONE	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg.
art. 48 Commi dal 4 al 6	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
art. 49 Comma 1 e 6 art. 52 art. 53 art. 56	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
art. 76 Comma 3 art. 78 art. 83 art. 90 art. 92 art. 94 art. 95	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
art. 104 Inottemperanza ad una Ordinanza del Sindaco	non si applicano i disposti di cui all'art. 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981	Euro 500,00
Comportamenti per i quali non è stata espressamente indicata una sanzione e che non costituiscono violazione di una norma speciale.	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00